

Legge regionale 7 maggio 1991, n. 9.

**Interventi a favore dei minori ciechi, sordi e dei minori figli naturali riconosciuti dalla sola madre.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

**Art. 1**

**Continuità degli interventi**

1. In attesa della normativa regionale di cui all'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la gestione delle prestazioni e degli interventi assistenziali già di competenza delle province ai sensi della lettera g) dell'art. 144 del rd 3 marzo 1934, n. 383, abrogato dalla legge n. 142/1990, è assicurata, senza soluzione di continuità, dai comuni singoli o associati che provvedono direttamente o in convenzione con le province medesime.

2. Le province nell'ambito delle funzioni attribuite dal comma 2 dell'art. 14 della legge n. 142/1990, coordinano le iniziative dedotte in convenzione ai sensi del comma 1, concorrendo alla loro attuazione anche con proprie risorse e strutture.

3. Con apposita circolare la Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per il perfezionamento delle convenzioni di cui al comma 1.

4. La Giunta regionale determina annualmente una quota di partecipazione in favore delle forme di gestione associata della materia di cui al precedente comma correlata al miglioramento dei servizi erogati.

**Art. 2**

**Convenzioni**

1. Nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1 dell'art. 1, le province garantiscono le risorse e i livelli di prestazioni erogate nel 1990 a favore dei minori ciechi e sordi e dei minori figli naturali riconosciuti dalla sola madre.

**Art. 3**

**Dichiarazione d'urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della costituzione e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 maggio 1991

Cremonese

**Dal procedimento di formazione della legge regionale 7 maggio 1991, n. 9**

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Antonio Bogoni, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 11 gennaio 1991, n. 1/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 gennaio 1991, dove ha acquisito il n. 29 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1\* e 5ª in data 14 febbraio 1991;
- La 5ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 7 marzo 1991, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Annamaria Leone, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 26 marzo 1991, n. 1463;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 2 aprile 1991;
- Il Commissario del Governo, con nota 2 maggio 1991, n. 5961/20714, ha restituito copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, comunicando la non opposizione e il consenso all'urgenza del Governo e informando che il medesimo ha segnalato che «normativa regionale cui trattasi non potest che applicarsi secondo criteri et limiti definiti da deliberazione numero 1/1991 della Corte dei conti sezione enti locali, come comunicata anche at codesta Regione con lettera circolare Ministero interno protocollo numero 15900/1 bis/L 142 in data 15 aprile 1991».

Scadenze e adempimenti:

- Entro il 31 dicembre di ogni anno; la Giunta regionale determina la quota di partecipazione alla gestione associata delle prestazioni e degli interventi assistenziali correlata al miglioramento dei servizi erogati (art. 1, comma 4, lr n. 9/1991).

**Struttura amministrativa regionale competente:**

Dipartimento per i servizi sociali.